



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/01/2010

=====

ADDI' 21/01/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPORELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPORELLI - FICHERA - MANCINI - RODANO - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 27

Oggetto:

L.R. n. 4/2006 - art. 55 Tab. A. Finanziamento dei Corridoi per la Mobilità - Approvazione dello schema di Accordo/Convenzione tra la Provincia di Roma, RFI S.p.a. e la Regione Lazio, per la definizione delle modalità di acquisizione da parte della provincia di Roma dell'area in disuso della linea ferroviaria RFI ex art 151 della legge 241/1990 e s. m. i.



27 21 GEN. 2010 *pa*

OGGETTO: L.R. n. 4/2006 – art. 55 Tab. A. Finanziamento dei Corridoi per la Mobilità - Approvazione dello schema di Accordo/Convenzione tra la Provincia di Roma, RFI S.p.a. e la Regione Lazio, per la definizione delle modalità di acquisizione da parte della provincia di Roma dell'area in disuso della linea ferroviaria FR1 ex art 151 della legge 241/1990 e s. m. i.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il d.lgs 19 novembre 1997, n. 422;


VISTA la Legge Regionale n. 30 del 16 luglio 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 28 aprile 2006;

PREMESSO CHE

La Regione Lazio ha previsto con la L.R. 4/2006 – at. 55 tab. A - lo stanziamento a favore della Provincia di Roma nelle annualità 2006/2009 per la progettazione e la realizzazione di Corridoi per la Mobilità per un totale di € 31.500.000,00 nei quali è specificamente ricompreso quello denominato "Corridoio Fiumicino – Parco Leonardo;

- La Provincia di Roma ha approvato il progetto preliminare che prevede di utilizzare le aree in disuso della linea ferroviaria FR1 ed ha disposto la progettazione definitiva del Corridoio in oggetto ed acquisito la disponibilità di massima da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;
- Per il sedime in questione è sopravvenuta l'esigenza da parte di RFI di prevedere, a lungo termine, la possibilità di un suo parziale riutilizzo, a motivo del previsto raddoppio dei servizi di trasporto per l'aeroporto di Fiumicino e la connessa necessità di prevedere l'attestamento della linea ferroviaria FR1 oltre la stazione di Parco Leonardo, ripristinando la stazione di Porto;
- Negli studi e indagini territoriali predisposte dalla Provincia di Roma in sede di progettazione del corridoio della mobilità, è emersa la necessità di prevedere a breve-medio



termine un collegamento preferenziale di scorrimento tra Fiumicino e la stazione ferroviaria di Parco Leonardo, con l'obiettivo primario di realizzare una intermodalità insieme alle ferrovie;

- Per definire i termini per l'utilizzo delle aree in oggetto per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, l'Amministrazione Provinciale, ha ritenuto di dover procedere, tramite Accordo/Convenzione, mediante assunzioni di obblighi diretti e strumentali, tramite il contratto di comodato d'uso, per ottenere la immediata disponibilità del bene, nelle more dello svolgimento della procedura autorizzatoria ex DM n. 225/T del 1993 che determinerà il conseguimento della piena proprietà delle aree stesse da parte della Provincia di Roma;
- Che la Provincia di Roma con nota del 16 dicembre 2009 acquisita al protocollo regionale al n. 266157 del 17 dicembre 2009 ha inviato lo schema del documento in oggetto;

CONSIDERATO che con l'Accordo/Convenzione sono quindi definite le modalità di acquisizione delle aree del sedime ferroviario, da parte della Provincia di Roma, prevedendo in particolare:

- la messa in disponibilità dell'area attraverso l'utilizzo dell'istituto del comodato d'uso, quale strumento transitorio per giungere all'acquisizione dell'area stessa;
- l'attivazione da parte di RFI spa, della procedura di autorizzazione della chiusura della linea prevista dal DM n. 225/T del 1993;
- la restituzione nella piena disponibilità di RFI spa, di parte dell'area concessa in comodato, qualora entro il 2025 dovessero verificarsi le condizioni di effettiva necessità da parte della stessa del riutilizzo dell'area per prevedere l'attestazione della linea ferroviaria FR1 alla stazione di Porto;
- al verificarsi dell'ipotesi di riassunzione della disponibilità di parte dell'area, l'impegno da parte di Rete ferroviaria Italiana a realizzare opere infrastrutturali per l'interscambio tra la ferrovia ed il corridoio della mobilità tali da compensare l'investimento effettuato dalla Provincia di Roma per la realizzazione dell'opera stessa;
- al verificarsi dell'ipotesi sopra indicata, l'obbligo da parte della Provincia di Roma alla cessione a RFI delle aree interessate, prevedendo un corrispettivo pari alla compensazione dell'investimento effettuato dalla Provincia di Roma per la realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO che al citato Accordo/Convenzione è allegato il connesso schema di contratto di comodato gratuito, disciplinante i rapporti tra RFI spa e la Provincia di Roma, mediante il quale viene assunta nella disponibilità della Provincia stessa l'area in disuso del sedime ferroviario della linea FR1;

ATTESO che la determinazione dell'eventuale parziale ripristino del tratto di linea ferroviaria fino alla stazione di Porto, garantirà, in sede di programmazione della realizzazione dell'opera da parte di RFI spa, la funzionalità dell'infrastruttura realizzata dalla Provincia di Roma e del servizio di trasporto, salvaguardando il più possibile la mobilità degli utenti e riducendo al minimo i disagi, assicurando quindi lo scambio gomma-ferro, tra il corridoio della mobilità e la linea ferroviaria FR1, e avanzando l'accesso degli utenti al servizio ferroviario rispetto a quello attualmente previsto alla stazione Parco Leonardo;

RITENUTO, quindi, di approvare lo Schema di Accordo/Convenzione tra la Provincia di Roma, RFI S.p.a. e la Regione Lazio al fine di acquisire le aree necessarie alla realizzazione del Corridoio



27 21 GEN. 2010 M

della Mobilità Fiumicino – Stazione Ferroviaria Parco Leonardo che sarà sottoscritto dal Presidente 3 o suo delegato;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa

- Di approvare lo schema di Accordo/Convenzione tra la Provincia di Roma, RFI S.p.a. e la Regione Lazio, per la definizione delle modalità di acquisizione da parte della Provincia di Roma dell'area in disuso della linea ferroviaria FR1 ex art 151 della legge 241/1990 e s. m. i., parte integrante della presente deliberazione con la materiale esclusione degli allegati A e B in esso citati;


Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Schema accordo/
convenzione

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 GEN. 2010






ALLEG. alla DELIB. N. 27 W
DEL 21 GEN. 2010



PROVINCIA
DI ROMA



SCHEMA DI

ACCORDO/CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI
ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLA PROVINCIA DI ROMA, DELL'AREA IN DISUSO
DELLA LINEA FERROVIARIA FR1 ex art. 15 l. 241/1990 e s.m.i.

RFI ...

~~Provincia di Roma, Codice Fiscale 80034390585 e per essa il Presidente On. Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica in Roma, Via IV Novembre 119/A che interviene alla stipula del presente accordo quale rappresentante legale dell'Amministrazione,~~

Regione Lazio ...

PREMESSO CHE

ai sensi della vigente normativa di cui agli artt. 5 e 20 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali), la Provincia di Roma, in qualità di Ente di governo degli interessi della propria comunità, nonché di coordinamento delle istanze provenienti dai Centri di governo operanti sul territorio, è destinataria di compiti e funzioni in materia di pianificazione territoriale, nonché economica ed ambientale adottando propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale;

l'art. 4 della l.r. del Lazio n. 14 del 1999, recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", ha conferito alla Provincia specifiche competenze in materia di pianificazione territoriale;

con l.r. del Lazio n. 30 del 1998 – così come modificata dalla l.r. n. 16 del 2003 – sono specificatamente attribuite alle Province notevoli competenze in materia di trasporto pubblico locale e di pianificazione del sistema di trasporto e della mobilità;

in tale ambito – ai sensi del d.lgs. n. 422 del 1997 – l'art. 7, c. 1, lett. a) della legge regionale sopra citata attribuisce alle Province le ulteriori funzioni circa l'adozione dei Piani di Bacino al fine di assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale;

in tale contesto sono peraltro individuati il complesso dei necessari interventi da predisporre per l'adeguamento dei sistemi infrastrutturali e della mobilità alla dinamica territoriale e alle esigenze di domanda del trasporto pubblico locale;

nel predisposto Piano di bacino della mobilità delle persone, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 215 del 15 novembre 2007, sono quindi individuati una serie di interventi relativi alla progettazione e realizzazione di corridoi della mobilità riservati ai mezzi pubblici, considerati quale valido contributo alla riduzione della congestione della viabilità metropolitana e al contenimento del trasporto privato;

la realizzazione di tali corridoi rappresenta un intervento per il potenziamento del trasporto collettivo e disincentivo per il trasporto privato, consentendo di migliorare le prestazioni in termini di affidabilità, costo, velocità commerciale e capillarità dell'offerta;

gli stessi interventi – conformi ai Programmi di Governo succedutisi nel tempo che riaffermano il rilievo dell'attuazione di strategie di pianificazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi di

trasporto incardinate in un sistema globale di politiche di sviluppo sostenibile e pongono particolare evidenza alla pianificazione, previsione ed attuazione di strategie mirate – sono recepiti all'interno del più ampio documento di pianificazione dell'Amministrazione, il Piano Territoriale Generale Provinciale, al quale la redazione del richiamato Piano di Bacino si è coordinata e conformatata;

ATTESO CHE

alcuni tra questi interventi individuati nel Piano di bacino, considerano gli intendimenti della Regione Lazio in tale ambito, confermati dalla adozione del *Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio* scaturito dalle consultazioni istituzionali con gli stessi Enti locali e le Associazioni di categoria;

nell'ambito del citato Programma, la Regione, con Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), art. 55, comma 3 (tabella A), ha quindi previsto apposito finanziamento per la mobilità a favore della Provincia di Roma, per il quadriennio 2006-2009, per l'importo complessivo di € 31.500.000,00 (*trentunomilionicinquecentomila/00*);

detti finanziamenti sono indistintamente riferiti a cinque interventi in grado di concorrere a migliorare la mobilità ed a ridurre, conseguentemente, la congestione dell'intera area metropolitana;

PERTANTO

sulla base degli stanziamenti previsti dalla Regione, gli interventi citati sono stati assunti dall'Amministrazione provinciale quali prioritari, rispetto al complesso degli interventi previsti nel Piano di Bacino, prevedendo la redazione del documento di prefattibilità e l'inserimento, della fase di progettazione e della prima fase di realizzazione, negli atti di programmazione dell'Amministrazione stessa;

in ottemperanza agli indirizzi indicati, a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, è stata predisposta la progettazione definitiva del corridoio della mobilità Fiumicino-Parco Leonardo, che, per parte del suo sviluppo, prevede l'utilizzo del sedime ferroviario della linea FR1 da tempo chiusa all'esercizio, per il quale è acquisita da tempo la disponibilità di massima, da parte di RFI, all'utilizzo;

PER ALTRO

per il sedime in questione è sopravvenuta l'esigenza da parte di RFI di prevedere, a lungo termine, la possibilità di un suo parziale riutilizzo, a motivo dell'eventuale raddoppio dei servizi di trasporto per l'aeroporto di Fiumicino e la connessa necessità di prevedere l'attestamento della linea ferroviaria FR1 oltre la stazione di Parco Leonardo, ripristinando la stazione di Porto;

ATTESO CHE

dagli studi e indagini territoriali predisposte in sede di progettazione del corridoio della mobilità, è evidenziata la necessità della previsione a breve-medio termine di un collegamento scorrevole tra Fiumicino e l'infrastruttura ferroviaria, con l'obiettivo primario di raggiungere un effetto rete insieme alle ferrovie;

entrambi gli interventi sono finalizzati al raggiungimento di finalità di interesse pubblico e risultano strettamente funzionali e integrabili tra di loro;

PRESO ATTO CHE

gli interventi sono conformi agli indirizzi di programmazione e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico della Regione Lazio, che, attese le diverse tempistiche di realizzazione degli stessi, riconosce essenziale definire una armonica procedura che consenta la realizzazione delle opere;

le aree interessate agli interventi sono di proprietà di RFI spa, la quale peraltro detiene la prerogativa di prevedere atti di disposizione delle stesse mediante l'utilizzo di strumenti civilistici, rientranti nell'ambito dei propri poteri di ordinaria amministrazione;

per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si ritiene di dover procedere, tramite il presente Accordo, mediante assunzioni di obblighi diretti e strumentali, utilizzando a tal fine e momentaneamente il contratto di comodato per ottenere la immediata disponibilità del bene, nelle more dello svolgimento della procedura finalizzata alla dismissione della linea ai sensi dell'art. 2 c.2 del DM 138T del 31 ottobre 2000 a valle della quale RFI potrà operare il trasferimento della proprietà delle aree stesse in favore della Provincia di Roma;

con il presente accordo, conformemente a quanto sopra indicato le parti contraenti assumendone i rispettivi obblighi, intendono dare corso all'attuazione di un processo condiviso di gestione responsabile per uno sviluppo sostenibile, prevedendo a lungo termine, già da ora, le modalità di riassegnazione della piena disponibilità della parte di aree interessate all'eventuale attuazione dell'intervento previsto da RFI spa di cui si è data menzione in precedenza;

quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premessi sono pattiziamente qualificate come parti integranti del presente accordo.

Art. 2 Sono parti integranti del presente accordo la planimetria delle aree interessate al corridoio della mobilità di Fiumicino, allegato "A", composta dalla "tavola 1 - tracciato complessivo del corridoio", dalla "tavola 2 - proprietà ferroviarie interessate dal corridoio dal Km. 0,000 al Km. 1,700", dalla "tavola 3 - proprietà ferroviarie interessate dal corridoio dal Km. 1,700 al Km. 2,600" - contratto di comodato, allegato "B" il cui schema viene formalmente e materialmente allegato al presente accordo convenzionale al fine dell'approvazione integrale del contenuto delle clausole ivi esplicitate.

Art. 3 Gli obblighi di cui al presente accordo si determinano come segue:

a) RFI si impegna a porre in essere quanto occorre per l'immediato conferimento e per la successiva vendita alla Provincia di Roma delle aree in disuso, attualmente di proprietà di RFI spa, corrispondenti al sedime della linea ferroviaria FR1, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Coccia di Morto (Km. 0,000) e il Km. 2,600, di cui alla planimetria denominata "tavola 1 - tracciato complessivo del corridoio", individuata come allegato "A", parte integrante ed essenziale dell'Accordo stesso. Al momento è da intendersi escluso dal suddetto conferimento alla Provincia di Roma il fabbricato sito lato Roma nell'ex Fermata Porto (in corrispondenza della nuova fermata dei mezzi pubblici e dove è previsto di realizzare il punto informativo storico/ambientale), in quanto ospitante impianti ferroviari in esercizio.

b) Al fine di consentire l'immediata disponibilità delle aree occorrenti ed appartenenti al sedime ferroviario della linea FR1, dal Km. 0,000 al Km. 2,600, RFI spa concede alla Provincia di Roma le aree stesse in regime di comodato di cui all'allegato B: tale contratto costituisce titolo e strumento transitorio - nelle more della definizione della procedura idonea a prevedere il successivo trasferimento della proprietà delle aree stesse - per l'avvio della realizzazione del corridoio della mobilità Fiumicino-Parco Leonardo.

c) RFI spa si impegna ad attivare immediatamente la procedura di definitiva dismissione, limitatamente al tratto di sedime ferroviario compreso tra via Coccia di Morto e la stazione di Porto-bivio, così come individuato dalla planimetria, allegato "A" dell'Accordo, denominata

REG. REGIONALE DI
"tavola 1 - tracciato complessivo del corridoio" e dalla più specifica planimetria denominata "tavola 2 - proprietà ferroviarie interessate dal corridoio dal Km. 0,000 al Km. 1,700".

RFI, acquisita l'autorizzazione, è impegnata a stipulare l'atto di compravendita dell'area dismessa, per la quale fin da ora è stabilito il prezzo a corpo riferito al valore iscritto nel Bilancio della Società, parzializzato alla parte di area oggetto del futuro atto di compravendita.

d) Entro il 2025 nel caso in cui RFI intenda ripristinare la funzionalità del tratto di linea ferroviaria in disuso, derivante dalla conclusione della progettazione e avvio della realizzazione dell'opera di raddoppio del tratto di linea interessata, RFI spa ha diritto di rientrare in possesso di quella parte delle aree oggetto del contratto di comodato, riferite al tratto individuato dalla Tavola 3 denominata "proprietà ferroviarie interessate dal corridoio dal Km. 1,700 al Km. 2,600", di cui all'allegato "A".

Limitatamente al tratto di opera nel frattempo realizzata su tale area dalla Provincia di Roma, RFI spa si impegna a realizzare opere infrastrutturali per l'interscambio tra la ferrovia ed il corridoio della mobilità tali da compensare l'investimento effettuato dalla Provincia di Roma per la realizzazione dell'opera stessa.

e) Se entro il 2025 RFI spa non ritenga di riacquisire la piena disponibilità dell'area indicata alla precedente lettera d), come effetto di una diversa valutazione relativa al ripristino della funzionalità del tratto di linea ferroviaria, in vigenza del contratto di comodato, la Società stessa resta impegnata ad attivare la procedura di rilascio dell'autorizzazione alla definitiva dismissione e definire, concordemente alla Provincia, il successivo atto di compravendita.

In tale caso, fin da ora, è stabilito il prezzo a corpo riferito al valore iscritto nel Bilancio della Società, parzializzato alla parte di area oggetto dell'eventuale atto di compravendita.

Art. 4 Entro il 2025 al verificarsi delle condizioni di parziale ripristino della funzionalità del tratto di linea ferroviaria in disuso indicate al precedente articolo 3 e quindi di riassunzione da parte di RFI della piena titolarità del relativo tratto di area, individuato dalla Tavola 3 dell'allegata planimetria, denominata "proprietà ferroviarie interessate dal corridoio dal Km. 1,700 al Km. 2,600", la Provincia di Roma resta obbligata alla cessione a RFI spa delle aree comprese dal Km. 2,600 al Km. 5,300, così come individuate dalla tavola 1 della medesima planimetria, sulle quali è realizzato il corridoio.

Per la cessione di tali aree verrà corrisposto da parte di RFI spa un corrispettivo commisurato alla compensazione dell'investimento effettuato dalla Provincia di Roma per la realizzazione dell'opera, determinato dal costo dei lavori e delle somme a disposizione, compresi gli espropri, così come indicato nel Quadro Tecnico Economico della progettazione definitiva, di cui all'allegato "C", per un importo non superiore a € 10.000.000.

In presenza di una cessione parziale di dette aree, in corrispettivo dovuto da RFI sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 5. La Regione Lazio, che come indicato in premessa ai sensi della l.r. n. 4 del 2006 finanzia l'opera da presente accordo, interviene nell'atto stesso per accettare integralmente quanto ivi contenuto.

Art. 6. La determinazione dell'eventuale parziale ripristino del tratto di linea ferroviaria fino alla stazione di Porto, dovrà garantire, in sede di programmazione della realizzazione dell'opera da parte di RFI spa, la funzionalità dell'infrastruttura realizzata dalla Provincia di Roma e del servizio di trasporto, salvaguardando il più possibile la mobilità degli utenti e riducendo al minimo i disagi.

La prevista attestazione dei treni alla stazione di Porto dovrà garantire lo scambio gomma-ferro, tra il corridoio della mobilità e la linea ferroviaria FR1, avanzando pertanto l'accesso degli utenti al servizio ferroviario rispetto a quello attualmente previsto alla stazione Parco Leonardo.

Art.7. La Provincia si impegna a realizzare l'opera di propria competenza in conformità alle indicazioni dell'allegato progetto definitivo, visionato e valutato da RFI spa come funzionale alla prevista realizzazione dell'opera di sua competenza.

Il progetto definitivo relativo all'opera da realizzarsi da parte della Provincia di Roma, considera l'eventuale parziale ripristino della funzionalità della linea ferroviaria da parte di RFI spa, determinando la possibilità da parte di questa di utilizzare il manufatto così realizzato.

Sono a totale ed esclusivo onere della Provincia di Roma le spese di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica realizzata sull'area oggetto del presente Accordo e del connesso contratto di comodato.

La Provincia assume, a proprio carico, ogni possibile rischio di carattere economico, conseguente a difficoltà note e ignote relative ai lavori.

Per tutta la durata dell'Accordo, la Provincia si obbliga a mantenere la costruzione, gli impianti ed i servizi accessori nelle migliori condizioni di utilizzo, facendosi carico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sicurezza, risanamento e ristrutturazione in modo che, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 3 lettera d) e articolo 4, l'opera risulti nelle regolari condizioni d'uso, compatibilmente con il degrado e/o l'eventuale obsolescenza dovuti al decorso del tempo.

La Provincia, dovrà realizzare tutte le opere di urbanizzazione connesse all'intervento.

La Provincia si obbliga a mantenere durante i lavori, la viabilità pubblica esistente, nonché a mantenere in esercizio tutti i servizi e le utenze esistenti nel sottosuolo, provvedendo agli spostamenti concordati con gli Enti competenti che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori.

La Provincia si obbliga a sollevare espressamente RFI da ogni onere conseguente ed imputabile ad eventuali danni ai sottoservizi stessi ed alle opere di urbanizzazione, derivanti dall'intervento.

RFI spa si impegna, con l'approvazione dell'Accordo e del connesso comodato, ad avviare l'iter per il rilascio dell'autorizzazione di definitiva dismissione della linea, quale presupposto per la definizione dell'acquisto delle aree in precedenza individuate da parte della Provincia di Roma.

Resta inteso che la realizzazione delle opere previste nel presente Atto dovrà essere preventivamente autorizzata da RFI, previo inserimento delle attività interferenti con l'esercizio ferroviario nello scenario tecnico di RFI per la programmazione delle interruzioni e/o rallentamenti occorrenti.

Tutte le spese relative agli oneri ferroviari (costituiti dal costo del personale impiegato per l'approvazione del progetto, la sorveglianza e vigilanza durante la fase di esecuzione dei lavori, dal costo degli eventuali lavori alle infrastrutture ferroviarie da eseguire a cura della R.F.I., dagli oneri per rallentamenti treni, ecc.) saranno a totale carico della Provincia di Roma e dovranno essere versate, nei modi d'uso, anticipatamente all'inizio dei lavori.

